

Reg. ord. n. **108** del **2013** pubbl. su G.U. del **22/05/2013** n. **21**

Ordinanza del **Tribunale di Reggio Emilia** del **05/03/2013**

Notifica del **17/04/2013**

Tra: **Marchiò Anna ed altri 36 C/ Ministero della giustizia e Ministero dell'economia e finanze**

Altre parti: **INPS**

Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica - Dipendenti pubblici - Trattamenti di fine servizio liquidati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2012 - Prevista abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 2010 - Prevista riliquidazione d'ufficio dei trattamenti in questione, entro un anno dalla predetta data, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato art. 12, comma 20, senza recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza - Violazione del principio di uguaglianza per il deteriore trattamento dei dipendenti pubblici rispetto a quelli previsti riguardo alla rivalsa del 2,50 per cento della base contributiva da parte del datore di lavoro - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionale ed adeguata per il deteriore trattamento, a parità di contribuzione, dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati.

- Legge 24 dicembre 2011, n. 228, art. 1, comma 98.

- Costituzione, artt. 3, 35, comma secondo, e 36, primo comma.

Bilancio e contabilità pubblica - Trattamenti di fine servizio - Ricorsi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva - Prevista estinzione da dichiararsi con decreto anche d'ufficio - Previsione, altresì, che le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione di quelle passate in giudicato, restano prive di effetti - Indebita interferenza con la funzione giurisdizionale - Lesione del diritto di difesa e di azione, nonché del principio di tutela giurisdizionale.

- Legge 24 dicembre 2011, n. 228, art. 1, comma 99.

- Costituzione, artt. 24, 101, 102, 104 e 113.

Norme impugnate

Num. Art. Co. Nesso

legge 24/12/2012 228 1 98 [\(collegamento a Normattiva\)](#)

legge 24/12/2012 228 1 99 [\(collegamento a Normattiva\)](#)

Parametri costituzionali

Num. Art. Co. Nesso

Costituzione 3 [\(collegamento a Normattiva\)](#)

Costituzione 24 [\(collegamento a Normattiva\)](#)

Costituzione 35 2 [\(collegamento a Normattiva\)](#)

Costituzione 36 1 [\(collegamento a Normattiva\)](#)

Costituzione 101 [\(collegamento a Normattiva\)](#)

Costituzione 102 [\(collegamento a Normattiva\)](#)

Costituzione 104 [\(collegamento a Normattiva\)](#)

Costituzione 113 [\(collegamento a Normattiva\)](#)

Udienza Pubblica del 7 ottobre 2014 rel. MORELLI

Testo dell'ordinanza

N 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5/3/2013.

Ordinanza del 5 marzo 2013 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile promosso da Marchio' Anna ed altri contro Ministero della giustizia e Ministero dell'economia e finanze.

Bilancio e contabilita' pubblica - Dipendenti pubblici - Trattamenti di fine servizio liquidati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2012 - Prevista abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 2010 - Prevista riliquidazione d'ufficio dei trattamenti in questione, entro un

anno dalla predetta data, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato art. 12, comma 20, senza recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza - Violazione del principio di uguaglianza per il deterioro trattamento dei dipendenti pubblici rispetto a quelli previsti riguardo alla rivalsa del 2,50 per cento della base contributiva da parte del datore di lavoro - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionale ed adeguata per il deterioro trattamento, a parità di contribuzione, dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati.

- Legge 24 dicembre 2011, n. 228, art. 1, comma 98.

- Costituzione, artt. 3, 35, comma secondo, e 36, primo comma.

Bilancio e contabilità pubblica - Trattamenti di fine servizio - Ricorsi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva - Prevista estinzione da dichiararsi con decreto anche d'ufficio - Previsione, altresì, che le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione di quelle passate in giudicato, restano prive di effetti - Indebita interferenza con la funzione giurisdizionale - Lesione del diritto di difesa e di azione, nonché del principio di tutela giurisdizionale.

- Legge 24 dicembre 2011, n. 228, art. 1, comma 99.

- Costituzione, artt. 24, 101, 102, 104 e 113.

(GU n. 21 del 22.5.2013)

IL TRIBUNALE

Il Giudice unico del lavoro, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 25 gennaio 2013 nel procedimento n. 1107/2012 R.G. promosso da: Marchio' Anna, Algeri Patrizia, Andretti Emilia, Cannamela Orsola, Cannizzaro Claudio, Capoluongo Emilio, Carrara Loredana, Ciaramella Giuseppina, Ciavarella Ugo, D'Avino Rosalba, De Rosa Paola, Di Donato Massimo, Dore Graziella, Dughetti Graziella, Fasano Mara, Ferretti Elisabetta, Fioretti Ilenia, Friello Franco, Giovannetti Antonella, Guglielmi Grazia, Iandoli Pellegrino, Magliulo Maria, Oleari Maria Rosa, Pini Lorena, Radighieri Cosetta, Raele Giuseppe, Ritorto Francesca Lucia, Robles Giusi, Rodino' Maria Laura, Romita Pasquale, Rosselli Danila, Simonazzi Cristina, Suriano Maria, Vaccaro Giovanni Battista, Vetro Maria Pia, Zecchini Irene, Zito Barbara - avv. Pasquale Lattari, ricorrenti;

Contro:

Ministero della giustizia - dr. Pavignani e Di Maio

Ministero dell'economia e finanze - dr. Cara'

Convenuti.

Ha pronunciato la presente ordinanza osservando quanto segue in

Fatto e diritto

Con ricorso del 9 novembre 2012 diretto al Giudice del lavoro di Reggio Emilia, la sig.ra Anna Marchio' ed altri 24 suoi colleghi di lavoro più sopra indicati, tutti attuali dipendenti del Ministero della Giustizia ed in servizio presso il Tribunale di Reggio Emilia, chiedevano la cessazione dell'applicazione della ritenuta di somme in conto trattamento di fine servizio, e la condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dal 1° gennaio 2011 in avanti.

I ricorrenti espongono che la disciplina applicabile sino al 31 dicembre 2010 ai fini del computo del trattamento di fine servizio è stato l'art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, che prevede che, per tutti i dipendenti statali, sia effettuato dall'amministrazione di appartenenza un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a titolo di rivalsa a carico del dipendente pari al 2,50% sempre sull'80% della retribuzione.

In particolare il citato articolo 37 dispone che "ciascuna amministrazione si rivala a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva".

La base contributiva è fissata dall'art. 38 del d.P.R. da ultimo citato nell'80% "dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo"; in ordine alla percentuale complessiva della ritenuta l'art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ha poi stabilito

ritenuta, l'art. 10 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ha poi stabilito che "Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1° gennaio 1984".

Questa modalita' di calcolo e' stata parzialmente modificata dall'art.12 comma 10 del D.L. n. 78/2010 - convertito in Legge n. 122/2010 - che prescrive che:

"Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento."

Detta norma quindi impone che - "con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011" - il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianita' contributive, debba avvenire secondo la disciplina del Codice Civile (art. 2120), stabilendo unicamente un accantonamento del 6,91% sull'intera retribuzione; con la conseguenza che non andrebbe piu' operata, in quanto illegittima, la trattenuta effettuata dall'amministrazione a titolo di rivalsa del 2,50% sull'80% dei redditi del dipendente che quindi risulta non dovuta. Di fiato, sin dall'entrata in vigore dell'art.12 cit. l'amministrazione di appartenenza ha continuato invece ad operare la citata trattenuta, oltretutto applicando contemporaneamente anche l'aliquota complessiva del 6,91% sull'intera retribuzione, con cio' creando un aumento della trattenuta complessiva a sfavore del dipendente pubblico rispetto a quello privato, e percio' sostanzialmente vanificando l'equiparazione dei due trattamenti voluta dall'art.2120 codice civile.

La norma e' stata per tale motivo tacciata da piu' Corti di merito di incostituzionalita', e la questione, rimessa alla Corte delle Leggi, e' stata accolta con sentenza n. 223 del 2012.

In essa decisione la Corte costituzionale ha statuito che:

"14 .- Anche la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 10, del citato d.l. n. 78 del 2010, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost. e' fondata.

La premessa interpretativa del TAR per l'Umbria e', innanzitutto, corretta in punto di ricostruzione del quadro normativo, poiche' la mancata espresa esclusione del permanere della trattenuta a carico del lavoratore non potrebbe indurre a far uso dell'argomento a silenzio sia pure per perseguire un'interpretazione costituzionalmente orientata. Il perdurare del prelievo di cui si discute, infatti, oltre a derivare dall'astratta compatibilita' fra il nuovo regime e la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 1032 del 1973, e' avvalorato dal fatto che il citato art. 12, comma 10, non contiene affatto una disciplina organica sulle prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti dello Stato, in grado di sostituirsi, in senso novativo, al d.P.R. n. 1032 del 1973, come del resto ritenuto dall'Amministrazione in sede applicativa.

Cio' posto, va osservato che fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull'80% della retribuzione. La differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente di cui si discute.

Nel nuovo assetto dell'istituto determinato dalla norma impugnata, invece, la percentuale di accantonamento opera sull'intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della "fascia esente", determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione

della quantita' del TFR maturata nel tempo.

La disposizione censurata, a fronte dell'estensione del regime di cui all'art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianita' contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennita' di buonuscita, in combinato con l'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perche' non collegata con la qualita' e quantita' del lavoro prestato e perche' - a parita' di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento peggiore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per cio' stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione.

14.1. - Va, quindi, pronunciata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973.

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);

Così' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012"

A seguito della decisione della Corte costituzionale come sopra rappresentata, pertanto, gli attuali ricorrenti hanno agito ai fini del recupero, mediante condanna alla restituzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, delle somme pari al prelievo del 2,50% sulla retribuzione effettuate dal 1° gennaio 2011 sullo stipendio mensile di ciascun dipendente.

Con decreto legge n. 185 del 29 ottobre 2012 (disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici) e' stato abrogato l'art.12 comma 10 del DL 31 maggio 2010 n. 78 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Così' testualmente: "Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011 ...".

Nello stesso decreto legge 185/2012 e' stabilito che (comma 3 art.1): "I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti".

Il decreto di cui sopra e' decaduto per mancata conversione in legge, ma i suoi effetti sono stati fatti salvi dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilita' 2013), che prevede (commi 98, 99, 100):

"98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. [omissis]

99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento

della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto;

l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.".

Ritiene il giudicante che le questioni di legittimita' costituzionale sollevate da parte ricorrente relativamente sia al comma 98 che al comma 99 dell'art. 1 L.24 dicembre 2012 n. 228 non sono manifestamente infondate.

Ed infatti, dal 1 gennaio 2012 (data di operativita' del citato DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), e sino quanto meno alla data della pronuncia della Corte costituzionale 223/2012 che ne dichiara l'incostituzionalita' ai pubblici dipendenti e' stato applicato un regime 'misto' di calcolo che sommava quanto previsto dal 'vecchio' trattamento di fine servizio (art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032: accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull'80% della retribuzione) con quanto disciplinato dal DL 31 Maggio 2010, n. 78 (prelievo a esclusivo carico del datore di lavoro del 6,91% sull'intera retribuzione), con la conseguenza che di fatto al dipendente pubblico e' continuato ad essere applicato il prelievo a suo carico del 2.50%, oltre alla necessita' dell'accantonamento del 6,91% sulla retribuzione.

Tuttavia, il ripristino del precedente regime del TFS per i dipendenti pubblici reintroduce una disparita' di trattamento tra costoro (cui continua/riprende ad essere applicato un prelievo del 2,5% sull'80% della retribuzione) ed i dipendenti privati (per i quali non e' previsto nessun prelievo a titolo previdenziale, ma solo un accantonamento del 6,91 sull'intera retribuzione, non tassabile); e tra i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 (per i quali e' stato ripristinato il TFS) e quelli assunti post 2001, per i quali e' in vigore la disciplina del TFR, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.

Per altro, gia' la L.335/95, aveva previsto per l'anno successivo (1996), la trasformazione della buonuscita agli statali in trattamento di fine rapporto, atteso quanto previsto nell'art.2 commi da 5 a 8: "comma 5. Per i lavoratori assunti dall'1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ..., i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto. 6. La contrattazione collettiva nazionale ..., definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai .fini di cui all'articolo 8, comma 4, del dlgo n. 124/93, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma. 7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalita' per l'applicazione nei confronti dei lavoratori gia' occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione. 8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle Amministrazioni ovvero dagli enti che gia' provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni

sul "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982."

Nello stesso senso, l'art.2 comma 2 del Dlgs 165/2001 prevede che "2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto."

Pertanto, il ripristino mediante il citato art.1 comma 98 della L.228 del 24 dicembre 2012, appare viziato di illegittimità costituzionale nella parte in cui, abrogando l'art. 12 co.10 dl 78 convertito in legge 122/010 reintroduce il sistema pregresso (e quindi la rivalsa del 2,50% non prevista per i dipendenti privati) con la disparità di trattamento del lavoratore pubblico rispetto ai lavoratori privati sotto il profilo indicato.

Appaiono dunque violati gli artt. 3 e 36 della Costituzione perché il sistema precedente, ripristinato dalla norma in esame, consente allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché - a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro.

La norma in oggetto, poi, nel disporre l'estinzione di tutti i giudizi pendenti, pare ledere anche gli artt. 101, 102 e 104 interferendo con funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, sia l'art.24 Cost. nel senso di creare un discrimina nella tutela giudiziaria riservata a tutti i cittadini.

Inoltre, nel fare salve le pronunce giurisdizionali emesse alla data di entrata in vigore della norma e passate in giudicato, crea una disparità ingiustificata di trattamento tra coloro che hanno già adito l'autorità giudiziaria ottenendo una pronuncia favorevole alla restituzione del prelievo forzoso del 2,50 (e dunque nel concreto maggiori emolumenti economici), e coloro che sono sub iudice in questo momento, ovvero non l'hanno ancora adito.

Sotto quest'ultimo aspetto, poi, la normativa sopra menzionata si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., poiché viene sostanzialmente vanificato il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale.

In questo caso infatti lo *ius superveniens* non soddisfa le richieste degli interessati e si pone in contrasto con l'interpretazione giurisprudenziale ad essi favorevole, ivi compresa quella autorevolissima della Corte Costituzionale, stabilendo di fatto l'estinzione dei processi in corso, e si opera così da parte del legislatore una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto; e' perciò da ravvisarsi la violazione del diritto di azione, di cui all'art. 24 Cost. (cfr. Corte cost. n. 123/1987; n. 103/1995, cit. e Cass. 2.5.1996, ord. in G.U. serie sp. 18.12,1996).

Sotto altro profilo, il dubbio di Costituzionalità investe la normativa censurata per quanto concerne l'estinzione di fatto dei giudizi pendenti, cui deve conseguire la compensazione delle spese.

Il contrasto si pone non solo con riguardo agli artt. 3 e 24 Cost.; ma anche rispetto agli artt.102 e 113 Cost., poiché l'estinzione necessariamente automatica di tutti i giudizi pendenti con la compensazione delle spese, realizza una illegittima interferenza del potere legislativo nella sfera della giurisdizione, non potendo il Giudice neanche accertare pur sotto il profilo della soccombenza virtuale, se sussistono i presupposti per la relativa declaratoria, tenuto conto che la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e' un fenomeno di carattere sostanziale e non meramente processuale che il giudice deve poter valutare anche sotto il profilo della soccombenza virtuale.

D'altro lato, non potendo il giudice decidere sulle spese in senso favorevole al ricorrente (in quanto soccombente), la legge finisce col sopprimere il diritto dell'interessato, anche per il caso di fondatezza della sua domanda, a vedersi tenuto indenne dal pagamento, al proprio difensore, delle spese processuali sostenute, anche se anticipate all'avvocato, con la conseguente violazione del principio che le spese non possano gravare sulla parte che ha ragione. (come nel caso delle spese già anticipate) e che non ha

dato causa al giudizio.

Per quanto sopra, non sembra lecito dubitare che la questione di legittimita' come sollevata e' rilevante nel presente giudizio, sul quale e' destinata ad operare direttamente.

P.Q.M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante per contrasto con gli artt. 3, 24, 35 comma 2, 36 comma 1°, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione, dell'art. 1 commi 98 e 99 della Legge 25 dicembre 2012 n. 228.

Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così' deciso, in Reggio Emilia, il 5 marzo 2013

Il Giudice del lavoro: Vezzosi

